



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 30.12.1999
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 18.12.2001

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune in particolare nel Regolamento di Contabilità e in quelli concernenti in particolare i singoli tributi.

Art. 2

Statuto del contribuente

Al presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 27.07.2000 , n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”.

Art. 3

Accertamento con adesione delle entrate tributarie

1. Il Comune, per l'attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 secondo le modalità previste dai singoli Regolamenti dei Tributi.

Art. 3

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta comunale, o dal funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco, negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi;
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio – rigetto.
4. Anche quanto il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
 - (a) vi sia una doppia imposizione;
 - (b) vi sia un errore di persona;

- (c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- (d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- (e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 5

Controlli

Nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali) la Giunta Comunale stabilisce, anche per il recupero delle annualità pregresse, le azioni di controllo e i criteri selettivi per l'attività di accertamento delle entrate comunali, anche tributarie.

Art. 6

Forme di gestione

Il Comune risquote le proprie entrate nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 coordinando l'attività di accertamento con quella di riscossione secondo un criterio di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento **così come aggiornato con deliberazione consiliare n. 73 del 18.12.2001**, entra in vigore il **01.01.2002**.